

LO STATUTO DEL S.L.P. CISL

PREAMBOLO

Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici è costituito dalla fusione del Sindacato Lavoratori Uffici Locali ed Agenzie Postali (ex Silulap), del Sindacato Italiano Lavoratori Postelegrafonici (ex Silp) e del Sindacato Italiano Lavoratori Imprese Appalti Postali (ex Siliapt).

SLP organizza e rappresenta i lavoratori del Gruppo Poste, del settore della comunicazione e della logistica postale, degli appalti e dei recapiti postali.

COSTITUZIONE

Art. 1

È costituito, con sede in Roma il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici S.L.P. - Cisl.

Esso aderisce quale Federazione alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) e a **Union Network International (UNI)**.

PRINCIPI E SCOPI

Art. 2

Il S.L.P. si ispira ai valori e alla concezione della Cisl e in particolare :

- a) all'autonomia del sindacato dallo Stato, dalle forze politiche e da qualsiasi organizzazione che interferisca con gli interessi dei lavoratori;
- b) al primato del modello associativo, fondato sulle adesioni volontarie dei lavoratori e l'autogoverno del sindacato sulla base dei principi della democrazia rappresentativa;
- c) all'identità delle categorie nel quadro della solidarietà confederale e degli interessi generali del Paese;
- d) al primato del lavoro sul capitale attraverso la politica di tutti i redditi, la partecipazione dei lavoratori alle scelte, all'andamento dell'impresa e forme contrattate del risparmio dei lavoratori in funzione del controllo dei processi di accumulazione;
- e) alla difesa dei valori costituzionali cui devono ispirarsi le riforme istituzionali e l'evoluzione del sistema politico, economico e sociale nella salvaguardia del sistema democratico ;
- f) alla scelta europeista per l'unificazione politica dei popoli, nel cui ambito trovi riconoscimento la politica sociale comunitaria, i diritti dei cittadini d'Europa e la contrattazione a livello europeo.

Art. 3

Sviluppando la sua azione di difesa e rappresentanza degli interessi generali del lavoro, Il sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) assume la piena responsabilità di questa azione che esso determina nella totale indipendenza da ogni raggruppamento.

Nello svolgimento della propria azione di tutela dei lavoratori rappresentati il S.L.P. si ispira ai valori morali, ai principi democratici e alle norme statutarie della Cisl.

Esso pertanto si propone:

- a) di realizzare un sempre più elevato tenore di vita dei lavoratori;
- b) la partecipazione dei lavoratori alla programmazione ed al controllo degli investimenti nel settore;
- c) di promuovere riforme atte a realizzare, nell'interesse dei dipendenti e della collettività, adeguati livelli di professionalità e la creazione di concrete prospettive di lavoro nel settore;
- d) promuovere e produrre direttamente o tramite le proprie strutture l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici o quant'altro al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività sindacali o culturali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità.
- e) di promuovere e potenziare le istituzioni aventi per fine la elevazione culturale e sociale dei lavoratori;
- f) di offrire ai propri iscritti la consulenza e l'assistenza relativa al proprio rapporto di lavoro ed alla condizione di cittadino lavoratore;
- g) di rappresentare i propri iscritti presso **le Aziende del Gruppo Poste, degli appalti e dei recapiti postali e di quelle del settore della comunicazione e della logistica postale;**
- h) di rappresentare i lavoratori iscritti presso le strutture Confederali a tutti i livelli.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 4

L'iscrizione al S.L.P. CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di esso condivide principi e finalità

Gli iscritti al S.L.P. Cisl hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.

Essi hanno inoltre diritto a ricevere all'atto della sottoscrizione della delega la tessera di iscrizione al Sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'Organizzazione .

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati delle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto alla critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al Sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dagli Organi Statutari del S.L.P..

È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione del trasferimento a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

COMPITI

Art. 5

Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) ha la titolarità del tesseramento e della contrattazione; esso persegue l'unità organizzativa, programmatica e di azione dei lavoratori e provvede a:

- a) stabilire gli indirizzi della politica sindacale, economica, salariale organizzativa e di autofinanziamento ;
- b) realizzare il massimo di omogeneità nelle condizioni di lavoro, normative e salariali dei lavoratori tutelandone la professionalità e predisponendo la relativa azione contrattuale;
- c) stipulare contratti e accordi;
- d) rappresentare gli iscritti innanzi ai pubblici poteri, alle controparti, alle istituzioni nazionali ;
- e) organizzare l'informazione e la stampa interna ed il rapporto con i mezzi di informazione esterni;
- f) promuovere e coordinare le attività di studio e di ricerca;
- g) curare la formazione degli iscritti e dei quadri;
- h) promuovere e curare l'attuazione e gli indirizzi confederali ai vari livelli dell'Organizzazione e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche o comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.
- i) promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata.
Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli

Art. 6

Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) si articola sul territorio con la propria struttura nazionale, regionale, territoriale, **di Azienda** e di posto di lavoro.

Le strutture territoriali esplicano, per quanto di competenza, le stesse funzioni del sindacato Nazionale, e costituiscono istanza congressuale.

Art. 7

Sono compiti specifici delle strutture periferiche:

- a) organizzare il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) nei luoghi di lavoro, curare il rapporto con i lavoratori e la loro adesione al Sindacato Lavoratori Postelegrafonici ;
- b) promuovere l'attività formativa di primo accostamento;
- c) attuare gli indirizzi e le decisioni di politica economica - sindacale ed organizzativa degli organismi nazionali;
- d) organizzare l'informazione e la stampa nell'ambito della propria giurisdizione;
- e) organizzare, a livello locale, le riunioni, le manifestazioni, le azioni necessarie ed ogni idonea iniziativa a sostegno delle decisioni assunte dai propri organi direttivi e dagli Organi statutari nazionali;
- f) gestire, nell'ambito della competenza locale, la contrattazione decentrata, per i contenuti negoziali riguardanti la parte di applicazione locale, prevista dagli accordi stipulati dal Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.), nonchè la realizzazione ai livelli periferici, degli istituti inclusi negli accordi;
- g) promuovere e gestire ogni iniziativa idonea a sostegno delle deliberazioni dei propri organi direttivi.

Eventuali azioni di lotta devono essere proclamate dagli organi direttivi, raccordate comunque con le strutture di livello superiore, orizzontale e di intesa con la Segreteria Nazionale.

Art. 8

Le strutture regionali del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.), fanno parte delle Unioni Sindacali Regionali (USR). Quelle territoriali fanno parte delle strutture unionali corrispondenti (UST), secondo criteri stabiliti dagli statuti e dai regolamenti delle Unioni Regionali (USR) e Territoriali (UST) .

ORGANI

Art. 9

Sono organi del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.):

- 1) il Congresso Nazionale;

- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Comitato Esecutivo;
- 4) la Segreteria Nazionale;
- 5) il Collegio dei Sindaci;
- 6) Il Collegio dei Probiviri

IL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 10

Il Congresso Nazionale è l'organo massimo deliberante del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.).

Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, salvo le convocazioni straordinarie.

La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
- b) da 1/3 degli iscritti, i quali firmano la richiesta a mezzo dei sindacati territoriali.

Le strutture regionali sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Art. 11

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Art. 12

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica e finanziaria, elegge i membri elettivi del Consiglio Generale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri ed i delegati al Congresso Confederale

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

IL CONSIGLIO GENERALE

Art. 13

Il Consiglio Generale è l'organo deliberante del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) tra un congresso e l'altro; esso si riunisce almeno due volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del congresso.

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso e da componenti di diritto.

Il regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto .

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale elegge nell'ordine, al suo interno e con successive votazioni, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, la Segreteria Nazionale ed il Comitato Esecutivo.

Elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri.

Ad esso, spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio ed in sessione straordinaria.

Il Consiglio Generale sulla base delle esigenze funzionali fissa il numero dei Segretari Nazionali.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione programmatica che la Segreteria Nazionale sottoporrà al Congresso, nonché la relazione finanziaria.

IL COMITATO ESECUTIVO

Art. 14

Il Comitato Esecutivo è l'Organo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale .

Il Comitato Esecutivo designa su proposta della Segreteria Generale i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti ed in organismi esterni ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente l'esigenza di assicurare:

- a) la massima funzionalità degli organi sindacali;
- b) il più alto grado di rappresentatività e di competenza;
- c) la piena autonomia del sindacato;
- d) l'applicazione del codice etico confederale.

Approva il bilancio preventivo e consuntivo della Segreteria Nazionale ed il regolamento dei trattamenti economici e dei rimborsi.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle gestioni straordinarie delle strutture regionali e territoriali.

È competente a concedere ai dirigenti sindacali l'autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.

Il Comitato Esecutivo è composto:

- a) dalla Segreteria Nazionale;
- b) dai membri di diritto;
- c) dai membri eletti secondo le norme stabilite dal regolamento.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

Art. 15

La Segreteria Nazionale rappresenta il Sindacato nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità, prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del Sindacato, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.

In caso di urgenza esercita i poteri del Comitato Esecutivo con l'obbligo di sottoporre le decisioni alla ratifica del Comitato Esecutivo stesso.

La Segreteria Nazionale predispone per il Congresso la relazione generale del Sindacato e il bilancio, secondo quanto previsto dall'art.13.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza ufficiale e legale del Sindacato.

Il Segretario Generale Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

Ai Segretari Nazionali vengono affidati particolari settori di attività nell'ambito della responsabilità collegiale della Segreteria Nazionale, anche attraverso l'articolazione in dipartimenti operativi.

La Segreteria inoltre prende le necessarie iniziative verso le strutture periferiche intese a realizzare la corretta osservanza delle norme statutarie ed il razionale utilizzo delle risorse.

Essa risponde collegialmente di fronte agli Organi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario del S.L.P..

Costituisce un settore specifico di attività del S.L.P., da attribuire alla responsabilità di un Segretario Nazionale, relativo all'amministrazione del patrimonio ed ogni altra attività finanziaria o gestita nell'interesse della Organizzazione.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 16

Il Collegio dei Sindaci provvede a tutti i livelli al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli artt del presente Statuto e relativo Regolamento.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo.

Il Presidente riferisce periodicamente all'Esecutivo, al Consiglio Generale ed ai Direttivi Regionali e Territoriali e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Collegi dei Sindaci sono composti da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti membri effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali membri supplenti.

Qualora venisse a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei membri effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di membro supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.

Allorquando non sussistano candidati non eletti il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale ed i Direttivi Regionali e Territoriali nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Allorquando la vacanza riguarda il presidente del Collegio dei Sindaci il Consiglio Generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale .

Qualora a livello territoriale non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio regionale di categoria

I componenti del Collegio dei Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. La carica di Sindaco di un organismo è incompatibile con quello di Sindaco di altro organismo e con qualsiasi altro incarico sindacale, a tutti i livelli, di pertinenza sindacale

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale del S.L.P. ed i componenti non sono revocabili nell'arco del mandato congressuale.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna delle strutture nazionali, regionali, territoriali e di base.

Esso ha il compito di decidere, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltre che dirimere le controversie, i conflitti tra soci, tra soci e organismi ai vari livelli nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri è competente a pronunciare, entro il limite perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

Competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardano i componenti della Segreteria confederale, i Segretari Generali delle USR e delle Federazioni Nazionali di categoria è il Collegio confederale dei Probiviri.

Art. 18

Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze e risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Generale nella prima riunione dopo il congresso, nomina il Presidente del collegio scegliendo tra i componenti eletti e tenuto conto dei requisiti e/o dei titoli di specifica competenza professionale.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Consiglio Generale ha facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti e non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

Allorquando non sussistano candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di altro Collegio della stessa natura e con qualsiasi altro incarico sindacale, a tutti i livelli, di pertinenza sindacale.

Art. 19

Il Collegio dei Probiviri emette:

- a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere le prove;
- b) lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi del Collegio debbono essere motivati e sono comunicati alle parti a cura del Presidente, ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture ed i soci cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili può assumere, con ordinanza, i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio, previa adeguata motivazione.

Possono essere, tuttavia, reclamate davanti al Collegio confederale che decide in via definitiva nel termine di 15 giorni dal ricevimento del ricorso .

Le stesse ordinanze, sulla base delle esigenze di cui sopra, possono essere anche assunte dal Collegio confederale.

Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al 1° comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Art. 20

Il Collegio dei Probiviri può comminare le seguenti sanzioni di natura disciplinare:

- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali "cariche";
- la sospensione da tre a dodici mesi, con la destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per una eventuale riforma del lodo emesso.

I soci sospesi sono automaticamente riammessi nella Organizzazione, al cessare dei periodi di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo in seguito ad una nuova elezione e non per cooptazione.

I soci espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento.

Art. 21

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso a tempo indeterminato.

Competente a decidere la sospensione cautelativa da affermarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria Nazionale, sentite le strutture Territoriale e Regionale dove è avvenuta l'iscrizione.

Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente, al cessare delle cause che l'hanno determinata, dalla Segreteria Nazionale.

Quando invece si rendessero necessari ulteriori provvedimenti si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.

Art. 22

Quando le Segreterie S.L.P. a tutti i livelli sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per fare cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

STRUTTURE PERIFERICHE

Art. 23

Il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) oltre che sul piano nazionale si struttura anche a livello regionale, territoriale, zonale e comunale (in corrispondenza **di norma** di referenti Cisl), nonché **nelle aziende** e sul posto di lavoro.

L'istanza congressuale resta a livello Nazionale, Regionale e Territoriale.

La composizione di tali organi è demandata al Regolamento di attuazione del presente Statuto.

LA REGIONE

Art. 24

In ogni Regione o Provincia a statuto autonomo è costituito il Sindacato Regionale (SLP) che avrà i seguenti organi:

- a) Congresso Regionale;
- b) Consiglio Regionale;
- c) Segreteria Regionale;
- d) Collegio dei Sindaci;
- e) Organismo Consultivo Regionale.

CONGRESSO REGIONALE

Art. 25

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Territoriali come fissato da Regolamento.

Partecipano, inoltre col solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti del Direttivo.

Il Congresso Regionale elegge il Consiglio Regionale, il Collegio dei Sindaci, i Delegati al Congresso della USR e i delegati al Congresso Nazionale nella misura prevista.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Art. 26

Il Consiglio Regionale è l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso Regionale e nel quadro delle politiche generali nazionali, ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Elegge al suo interno con votazioni successive e separate il Segretario Regionale, il Segretario Regionale Aggiunto ed i Membri di Segreteria.

Il numero dei componenti la Segreteria è stabilito dal Regolamento.

LA SEGRETERIA REGIONALE

Art. 27

La Segreteria Regionale rappresenta il Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) nei confronti delle controparti, nonché delle Pubbliche Autorità, Enti e Associazioni per quanto di propria competenza. Assicura la osservanza delle decisioni assunte dagli organismi regionali, interviene a dirimere i conflitti insorgenti fra le strutture territoriali; predispone il proprio bilancio preventivo e consuntivo.

Esercita azione di vigilanza sulle strutture territoriali in materia di osservanza statutaria.

ORGANISMO CONSULTIVO REGIONALE

Art. 28

A livello regionale è costituito l'Organismo Consultivo Regionale (O.C.R.) con il compito di coadiuvare la Segreteria Regionale nell'ambito delle attività.

È convocato dalla Segreteria Regionale, ogni qual volta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno ogni due mesi.

Art. 29

Nei casi in cui i territori delle controparti non coincidano con le strutture regionali dell'Organizzazione e comprendano più regioni, allo scopo di rendere omogenei gli indirizzi politici di contrattazione decentrata, si **dovrà** costituire un Coordinamento interregionale di cui faranno parte i Segretari Regionali delle strutture interessate.

Qualora, in fase decisionale, sorgessero posizioni differenziate, l'argomento oggetto della discussione sarà affidato in via risolutiva alla Segreteria Generale.

LA STRUTTURA TERRITORIALE

Art. 30

Nell'ambito di ciascuna regione sono costituiti i Sindacati Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) Territoriali.

Sono organi del Sindacato Territoriale:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) il Consiglio Direttivo Territoriale;

- c) la Segreteria Territoriale;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) **le SAS – Sezioni Sindacali Aziendali**
- f) l'Assemblea dei Soci.

CONGRESSO TERRITORIALE

Art. 31

Il Congresso Territoriale del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) è composto dai delegati eletti nei posti di lavoro.

Il consiglio generale approvando il regolamento per la elezione dei delegati fissa la soglia minima di iscritti necessaria a svolgere il congresso territoriale per delegati; le sezioni con un nr di iscritti inferiore svolgeranno il congresso in assemblea generale dei soci.

Partecipano, inoltre, col solo diritto di parola, se non delegati, i membri uscenti del Consiglio Direttivo.

Il Congresso Territoriale elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci, i delegati al Congresso della UST, ed i delegati al Congresso Regionale nella misura prevista.

CONSIGLIO TERRITORIALE

Art. 32

Il Consiglio Direttivo Territoriale promuove l'azione sindacale ed organizzativa nel territorio di propria competenza, in armonia con gli orientamenti generali fissati dal Congresso Nazionale e deve collaborare attivamente alla esecuzione delle decisioni del Consiglio Regionale e Nazionale.

Stabilisce gli ambienti di lavoro dove devono essere costituite le strutture di base; esse possono comprendere più uffici aventi omogeneità di lavoro.

Approva il proprio bilancio preventivo e consuntivo.

Coordina e sostiene gli eletti SLP nelle RSU/RLS.

LA SEGRETERIA TERRITORIALE

Art. 33

La Segreteria Territoriale è composta dal Segretario Territoriale, dal Segretario Territoriale Aggiunto e da membri di Segreteria che sono eletti dal Consiglio Direttivo Territoriale al suo interno, nella prima riunione, con votazioni successive e separate.

Il numero dei Componenti la Segreteria è stabilito dal Regolamento.

COORDINAMENTO TRA SEZIONI TERRITORIALI

Art. 34

Nelle **realità** ove esistono più strutture territoriali, **ovvero qualora più sezioni territoriali SLP abbiano stessi referenti aziendali**, al fine di omogeneizzare le politiche categoriali è costituito il Coordinamento **tra sezioni territoriali** di cui fanno parte i titolari delle strutture interessate.

Qualora, in fase decisionale, sorgessero posizioni differenziate, l'argomento oggetto della discussione sarà affidato in via risolutiva alla Segreteria Regionale competente.

STRUTTURE DI BASE

Art. 35

Allo scopo di conseguire una sempre maggiore e più efficiente presenza del S.L.P. in tutti i luoghi di lavoro, le Sezioni Territoriali **costituiscono** le **S.A.S.**, ognuna delle quali comprende un numero determinato di uffici o di personale.

Esse hanno il compito di curare il proselitismo, tutelare gli interessi dei lavoratori in rapporto ai problemi esistenti sui posti di lavoro, realizzare la massima convergenza dei lavoratori sugli indirizzi e le scelte politiche del SLP e della CISL attraverso una intensa attività di informazione e discussione.

Per ogni S.A.S. è preposto un responsabile.

I criteri di individuazione delle S.A.S. e le norme per la elezione del responsabile sono rinviati al Regolamento.

COORDINAMENTI DI SPECIFICITÀ

Art. 36

Nell'ambito delle articolazioni funzionali della Organizzazione, è prevista la costituzione di appositi Coordinamenti allo scopo di ampliare gli spazi di approfondimento delle specificità riconducibili agli indirizzi ed alle scelte politiche del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici, nonché ai valori costitutivi della Confederazione.

I Coordinamenti per specificità sono:

- a) Coordinamento Quadri;
- b) Coordinamento Donne;
- c) Coordinamento Giovani;
- d) **Coordinamenti sindacali nelle aziende del Gruppo Poste.**

COORDINAMENTO QUADRI

Art. 37

Il Coordinamento Quadri è costituito a livello Nazionale e Regionale; **ad ogni coordinamento è preposto un coordinatore.**

Il Coordinamento Quadri ha il compito di rappresentanza dell'Area Quadri ed esprime orientamenti ed indicazioni sulla propria specificità che saranno vagliate negli organismi statuari.

Ha una propria autonomia operativa che dovrà comunque complementarsi all'interno della linea politica decisa dal Congresso e dal Consiglio Generale.

Partecipa alla Associazione Quadri e alte professionalità della CISL (APQ).

Le regole che sovrintendono alla funzionalità, all'operatività ed ai comportamenti del Coordinamento Quadri sono quelle previste dallo Statuto del S.L.P. e dalle norme di attuazione dello stesso.

COORDINAMENTO DONNE

Art. 38

A livello Nazionale, Regionale e Territoriale è costituito il Coordinamento Donne.

Il coordinamento deve operare per coinvolgere le donne nel sindacato e favorire la loro partecipazione alla vita dell'organizzazione.

Il Coordinamento Donne ha il compito di affiancare le attività e le iniziative delle Segreterie e contribuisce con proposte, elaborazioni e studi **relativi alle tematiche contrattuali e specificatamente a quelle legate al lavoro delle donne e della famiglia.**

Le regole che sovrintendono composizione, funzionalità e comportamenti sono quelle previste dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

COORDINAMENTO GIOVANI

Art. 39

A livello Nazionale, Regionale e Territoriale è costituito il Coordinamento Giovani.

I membri del coordinamento devono essere di età anagrafica non superiore a 38 anni. Il coordinamento deve operare per favorire e rafforzare la presenza dei giovani nell'organizzazione. Il coordinamento ha il compito di affiancare l'attiva delle segreterie con proposte, elaborazioni e studi e sviluppa progetti mirati per avvicinare e coinvolgere nel sindacato i nuovi occupati.

Le norme a riferimento per quanto attengono le composizioni, la funzionalità ed i comportamenti sono quelle previste dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.

ROTAZIONE E SOSTITUZIONE NEGLI INCARICHI

Art. 40

Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (otto anni) costituisce per il Segretario Generale ed Aggiunto il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica. A tale vincolo si può derogare per un solo altro mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di 2/3 del Consiglio Generale. Per tutti gli altri livelli dirigenziali il massimo è di 3 mandati (12 anni).

La norma di carattere generale stabilisce che il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione di membro di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie S.L.P. possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dallo interessato.

Tale disposizione non si applica alle cariche di Segreteria della F.N.P. a tutti i livelli.

In caso di vacanza verificatasi fra membri del Consiglio Territoriale, Regionale, Nazionale, questa sarà coperta da colui che ha riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 41

Per affermare l'assoluta autonomia della Cisl nei confronti dei partiti dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti Cisl (in quanto membri dei Consigli Generali) a qualsiasi livello le seguenti incompatibilità:

- a) incarichi di governo, giunta regionale provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
- b) candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, (per i livelli istituzionali sub comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale)
- c) Incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali, e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.
- d) Sono da considerarsi incompatibili con ogni carica sindacale, ad ogni livello, gli incarichi gestionali, amministrativi o esecutivi non di designazione sindacale presso organismi esterni (siano essi enti, aziende, cooperative, istituti) e in particolare per le attività imprenditoriali o istituzionali.

ACCESSO ALLE CARICHE

Art. 42

I soci con requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento, possono accedere alle cariche direttive della Confederazione, delle Unioni Sindacali Regionali, Territoriali, e del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) alla sola condizione di avere una anzianità di iscrizione alla CISL di almeno due anni.

Tale anzianità è ridotta a 6 mesi per le strutture SLP regionali ed a 3 mesi per quelle territoriali.

Art. 43

Il Consiglio Generale ha la facoltà di cooptare al suo interno con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti l'organismo stesso.

Per quanto riguarda gli organismi delle strutture regionali e territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino al tetto del 10% con le stesse modalità di votazione.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai congressi regionali e territoriali ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%

SERVIZI AGLI ISCRITTI

Art. 44

Il S.L.P. intende assicurare agli iscritti ed ai lavoratori una tutela individuale e sociale più efficace ed estesa attraverso la fornitura di propri servizi e di quelli organizzati dalle strutture polivalenti ed integrati dalla Confederazione a livello territoriale.

Con cadenza biennale dovrà essere convocata la conferenza dei servizi.

GESTIONE STRAORDINARIA

Art. 45

Nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di mancato rispetto di decisioni degli organi nazionali su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive, da parte degli organi periferici, il Comitato Esecutivo a maggioranza di 2/3 dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo Nazionale nei confronti delle sezioni territoriali e regionali sia per i motivi di cui al precedente comma sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.

I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio dei Probiviri, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 46

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'art. 46 può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Art. 47

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli 46 e 47 possono essere decisi dal Sindacato Nazionale con l'osservanza delle norme contenute negli articoli medesimi e nell'art.15 del presente Statuto.

È ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni, al Collegio dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Art. 48

Nei casi in cui vengono a mancare i presupposti statutarî di una normale gestione della struttura o allorchè un organismo risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere al Sindacato Nazionale che venga loro inviato un Reggente che può essere estraneo all'organismo o anche alla categoria.

La Reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorchè l'organismo sia nelle condizioni di procedere alla elezione dei dirigenti secondo le procedure statutarie e d'intesa con la Segreteria Nazionale.

IL COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE DELLA CISL

Art. 49

Gli organismi orizzontali ai rispettivi livelli (Confederali, Regionali e Territoriali) sono competenti a coordinare l'azione organizzativa e sindacale della struttura categoriale.

A tale scopo essi solleciteranno il più ampio scambio di informazioni tra le varie strutture e favoriranno il loro incontro promuovendo riunioni intercategoriale al fine di armonizzare le singole posizioni.

Di ogni azione sindacale categoriale deve essere data informazione ai competenti organismi territoriali.

Agli stessi spetta in via esclusiva il potere di deliberare azioni di sciopero, intercategoriale, settoriale o generale.

Art. 50

Per le azioni sindacali che riguardino anche singole categorie di settori pubblici, di servizi essenziali, di servizi previdenziali e che debbano culminare in scioperi a livello nazionale, regionale, territoriale il cui svolgimento sia tale da pregiudicare il funzionamento dei servizi stessi ai fini delle necessità collettive, deve essere sentito il preventivo parere della rispettiva Segreteria Confederale, Unione Sindacale Regionale, Unione Sindacale Territoriale competente per territorio.

In caso di parere difforme la decisione in materia spetta al Comitato Esecutivo competente territorialmente che si riunirà congiuntamente alla Segreteria categoriale.

Art. 51

Le strutture orizzontali possono assumere d'intesa con gli organismi nazionali competenti e solo in caso di carenza locale, le necessarie iniziative di pertinenza verticale per promuovere la costituzione o ricostituzione degli organismi categoriali del corrispondente livello territoriale e devono assistenza diretta là dove manchi l'apporto categoriale.

Gli organi delle strutture orizzontali di vari livelli, inoltre, possono procedere alla convocazione degli organi delle strutture verticali del corrispondente livello con diritto di parola alle riunioni medesime.

FINANZA E PATRIMONIO

Art. 52

La Finanza e il Patrimonio del Sindacato dei Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) sono incrementati dai contributi versati dagli iscritti e dalle contribuzioni varie versate sia dai soci che da persone fisiche o giuridiche con finalità corrispondenti agli scopi del sindacato.

Per tutte le strutture vi è l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I contributi degli iscritti sono versati dalle aziende su conti intestati al Sindacato Lavoratori Postelegrafonici ed i prelievi avvengono con firma congiunta dei responsabili.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 53

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto deve essere deliberato in prima istanza, e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale.

Per esigenze di carattere eccezionale e motivate, il Consiglio Generale, a maggioranza qualificata, può introdurre modifiche funzionali alle strutture e organismi dell'Organizzazione

Il Consiglio Generale a tale scopo sarà regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.

Le delibere di modifica dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

MODIFICA DELLO STATUTO

Art. 54

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% più uno dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3;
- c) dalle strutture regionali e territoriali.

Il Consiglio Generale nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso nomina una Commissione Consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione tre mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione due mesi prima della data di effettuazione del Congresso.

Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale - convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso - proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso Nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica dello Statuto a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

Non è ammessa altra procedura di modifica.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55

Il presente Statuto si adegua di diritto alle norme dello Statuto della Cisl, e qualsiasi norma in contrasto con lo Statuto Confederale è nulla.

Art.56

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme dello Statuto Confederale.

SCIoglimento DEL SINDACATO POSTELEGRAFONICI (S.L.P)

Art. 57

Lo scioglimento del Sindacato Lavoratori Postelegrafonici (S.L.P.) può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei ¾ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento il Congresso delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio.

In ogni caso vi è obbligo di devolvere il patrimonio del SLP in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.